

NOVITÀ DEL PERIODO

- ANOMALIE STUDI SETTORE:** inviate le comunicazioni di anomalia nei dati degli studi di settore per il triennio 2014-2015-2016 pag. 2
- INCASSI TRAMITE POS:** nessuna sanzione per chi non accetta i pagamenti con carta di credito o di debito pag. 2
- ACCESSO AL CREDITO:** le banche devono motivare alle imprese il non accoglimento delle domande di finanziamento pag. 2

APPROFONDIMENTI

- La gestione delle casse previdenziali professionali pag. 3
- La scadenza del 31 luglio 2018 per il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la rottamazione delle cartelle notificate nel 2017 pag. 5
- Prorogata al 20 agosto la comunicazione delle locazioni brevi pag. 7
- Dal 1° luglio 2018 divieto di utilizzo del contante per il pagamento delle retribuzioni pag. 9
- No della UE al *reverse charge* nei rapporti tra consorziati e loro consorzi pag. 12
- Scade il 31 luglio 2018 il termine per presentare le istanze di sospensione /allungamento dei debiti delle pmi verso il sistema bancario pag. 14

OCCHIO ALLE SCADENZE

- Principali scadenze dal 16 luglio al 15 agosto 2018 pag. 20

TANTE ALTRE NEWS
E
APPROFONDIMENTI INTERESSANTI
SUL NOSTRO SITO

www.pierlucaeassociati.it

NOVITÀ DEL PERIODO

ANOMALIE STUDI SETTORE: inviate le comunicazioni di anomalia nei dati degli studi di settore per il triennio 2014-2015-2016

L'Agenzia delle entrate ha individuato le anomalie nei dati degli studi di settore afferenti il triennio di imposta 2014-2016 che sono comunicate ai contribuenti mediante pubblicazione nel "Cassetto fiscale". Nel caso in cui i contribuenti non abbiano delegato l'intermediario che ha presentato telematicamente la dichiarazione dei redditi a ricevere le comunicazioni di anomalia, l'Agenzia delle entrate comunica agli indirizzi di posta elettronica certificata che la sezione degli studi di settore è stata aggiornata. A seconda delle anomalie segnalate, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa ovvero segnalare qualsiasi nota in merito alle anomalie comunicategli utilizzando l'apposito *software* "Comunicazioni anomalie 2018".

2

INCASSI TRAMITE POS: nessuna sanzione per chi non accetta i pagamenti con carta di credito o di debito

Il Ministero dello sviluppo economico ha sollecitato il Consiglio di Stato ad esprimersi sulla sanzionabilità dei soggetti che rifiutano di incassare mediante carta di credito o di debito le vendite di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali. L'obbligo di installazione del POS ovvero la mancata accettazione di pagamenti mediante carta di credito o di debito non prevede ad oggi alcuna sanzione amministrativa. Il Consiglio di Stato ha bocciato lo schema di decreto che prevedeva l'applicazione di una sanzione amministrativa di 30 euro in caso di violazione dell'obbligo e ha suggerito di individuare la sanzione applicabile in caso di violazione degli obblighi all'interno dell'ordinamento giuridico vigente che disciplina le attività commerciali e professionali.

ACCESSO AL CREDITO: le banche devono motivare alle imprese il non accoglimento delle domande di finanziamento

L'Associazione Bancaria Italiana e le principali associazioni che rappresentano le micro, piccole e medie imprese hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa sulle modalità che le banche aderenti devono seguire al fine di rendere trasparenti le ragioni sottostanti l'eventuale mancato accoglimento delle richieste di finanziamento. Su richiesta dell'impresa, la banca deve fornire entro 30 giorni indicazioni utili all'impresa sulle possibili aree di miglioramento riguardo in particolare: la struttura finanziaria, la capacità reddituale, le garanzie prestate e/o gli elementi informativi messi a disposizione della banca per la sua valutazione.

APPROFONDIMENTI

LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

La chiusura della dichiarazione dei redditi, unitamente alla determinazione definitiva del reddito professionale, rappresenta il momento in cui si devono segnalare alla cassa privata di appartenenza i dati necessari per l'effettuazione del conguaglio dei contributi previdenziali di competenza del periodo d'imposta 2017.

Nella tabella che segue si trovano rappresentate le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, con l'indicazione della scadenza di presentazione della dichiarazione annuale e di quelle relative ai versamenti. È in ogni caso raccomandabile fare sempre riferimento al sito web dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali indicazioni ed aggiornamenti.

3

CATEGORIA	SITO DI RIFERIMENTO	TERMINE INVIO	TERMINE DI VERSAMENTO
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Modello 2/18 entro il 31/07/2018 in via telematica	<ul style="list-style-type: none">• 5/4 - I acconto pari al 30% dei contributi calcolati in base al reddito dichiarato nell'ultimo modello di autocertificazione reddituale• 5/8 - Il acconto pari al 35% dei contributi dovuti<ul style="list-style-type: none">• 15/11 dell'anno successivo - saldo
Agrotecnici	www.enpaia.it	Modello GSAG/CR entro il 30/11/2018 in via telematica	1/8/2018
Periti agrari		Modello GSAG/CR entro il 30/11/2018 in via telematica	
Avvocati	www.cassaforense.it	Modello 5/2018 entro il 1/10/2018 in via telematica	1° rata: 31/07/2018 2° rata: 31/12/2018
Biologi	www.enpab.it	Modello 1.2018 entro il 07/08/2018	1° rata: 30/09/2018 2° rata: 30/12/2018
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 18/red entro il 17/09/2018 da inviare telematicamente	17/09/2018 oppure in 4 rate 17/9, 16/10, 16/11 e 17/12]
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Modello A entro il 15/11/2018 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	17/12/2018

Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 31/07/2018 in via telematica	Acconto: 17/09/2018 Saldo: 17/12/2018
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	1° rata: 28/04/2018 2° rata: 31/05/2018 3° rata: 31/07/2018
Geometri	www.cassageometri.it	Quadro RR sezione III del modello Rediti 2018 Persone fisiche entro il 31/10/2018 in via telematica	Unica soluzione: 2/07/2018 oppure in forma rateizzata
Giornalisti	www.inpgi.it	Modello RED-GS entro il 31/07/2018 in via telematica	31/10/2018 oppure in 3 rate (31/10, 30/11 e 31/12) con maggiorazione
Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2018 entro il 10/09/2018 in via telematica	In sei rate di cui l'ultima a saldo entro il 10/12/2018
Ingegneri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2018 entro il 31/10/2018 in via telematica	31/12/2018
Medici, odontoiatrici	www.empam.it	Modello D/2018 per la quota B entro il 31/07/2018 in via telematica o con raccomandata semplice	Saldo 2017 quota B: 31/10/2018
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Modello EPPI 03 entro il 1/10/2018 in via telematica	1/10/2018
Psicologi	www.enpap.it	Modello redditi Ord. entro il 1/10/2018 in via telematica	Acconto: 01/03/2018 Saldo: 01/10/2017
Veterinari	www.enpav.it	Modello 1/2018 entro il 30/11/2018 in via telematica	28/02/2019

**LA SCADENZA DEL 31 LUGLIO 2018 PER IL PAGAMENTO
DELLA PRIMA O UNICA RATA DELLE SOMME DOVUTE PER LA ROTTAMAZIONE DELLE
CARTELLE NOTIFICATE NEL 2017**

Il D.L. 148/2017 ha offerto ai contribuenti la possibilità di presentare la definizione agevolata (c.d. "Rottamazione-*bis*") relativamente a tre profili di cartelle/avvisi, differenziati a seconda della data in cui è stato affidato il carico all'agente della riscossione:

- a) carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017;
- b) carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016;
- c) carichi per i quali erano in corso piani di rateazione alla data del 24 ottobre 2016 non in regola con i pagamenti delle rate scadute alla data del 31 dicembre 2016.

In questi giorni l'Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando a coloro che hanno presentato la Dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018 gli importi del debito da pagare per la definizione delle cartelle con la ripartizione delle somme in base al numero delle rate richieste, il prospetto di sintesi con il totale del debito ante rottamazione, il mandato per l'addebito diretto delle somme dovute da consegnare all'istituto di credito ed il bollettino postale RAV (le modalità di pagamento tra addebito diretto in conto corrente e bollettino postale RAV sono alternative).

TIPOLOGIA ROTTAMAZIONE	SCADENZE DI VERSAMENTO
Carichi affidati dal 1/1/2017 al 30/09/2017	Versamento delle somme dovute va effettuato in unica soluzione entro il 31/07/2018 ovvero in un massimo di 5 rate aventi scadenza la prima il 31/07/2018, la seconda il 30/09/2018, la terza il 31/10/2018, la quarta il 30/11/2018 e l'eventuale quinta il 28/02/2019
Carichi affidati dal 1/1/2000 al 31/12/2016 , per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21/04/2017	Versamento delle somme dovute va effettuato in unica soluzione entro il 31/10/2018 ovvero in un massimo di 3 rate aventi scadenza la prima il 31/10/2018, la seconda il 30/11/2018 e l'eventuale terza il 28/02/2019
Carichi affidati dal 1/1/2000 al 31/12/2016 , per i quali era in essere una rateizzazione al 24/10/2016 e vi erano rate scadute al 31/12/2016	Versamento delle rate scadute e non pagate già comunicate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione in unica soluzione entro il 31/07/2018. Successivo versamento delle somme dovute ai fini della rottamazione, comunicate dalla AdeR entro il 30/09/2018 a seguito dell'avvenuto pagamento delle rate scadute, in unica soluzione entro il 31/10/2018 ovvero in un massimo di 3 rate aventi scadenza la prima il 31/10/2018, la seconda il 30/11/2018 e l'eventuale terza il 28/02/2019

Si ricorda che la dichiarazione di adesione sospende il pagamento di eventuali versamenti rateali e blocca eventuali azioni esecutive relativamente ai carichi oggetto della richiesta di definizione agevolata fino alla data di scadenza della prima o unica rata delle somme dovute. In caso di mancato versamento della prima o unica rata di carichi interessati da piani di dilazione sarà possibile riprendere i pagamenti dalla precedente rateazione.

PROROGATA AL 20 AGOSTO LA COMUNICAZIONE DELLE LOCAZIONI BREVI

Entro il prossimo 20 agosto 2018 i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, devono inviare all'Amministrazione finanziaria i dati dei contratti conclusi per il loro tramite nel corso del 2017.

Tale comunicazione, originariamente in scadenza lo scorso 30 giugno, è stata oggetto di **proroga**, appunto al **20 agosto**, ad opera del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate datato 20 giugno 2018, prot. n. 123723/2018.

Le locazioni brevi

Il D.L. 50/2017 ha introdotto la disciplina delle locazioni brevi, ossia i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.

Per i redditi derivanti da tali contratti, stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017:

- è consentita l'applicazione della cedolare secca, ossia una tassazione sostitutiva dell'imposta sui redditi la cui aliquota è confermata nella misura del 21%;
- tale facoltà è riconosciuta anche per i redditi derivanti da contratti di sub locazione o di concessione in godimento oneroso dell'immobile da parte del comodatario;
- dette locazioni possono comprendere la pulizia dei locali e il cambio della biancheria, senza che tali servizi aggiuntivi comportino una riqualificazione in attività commerciale.

Il ruolo degli intermediari

Qualora nella stipula della locazione breve intervengano soggetti intermediari, questi sono coinvolti nella fase di acquisizione dei dati relativi ai contratti sottoscritti per il loro tramite; la trasmissione dei dati all'Amministrazione finanziaria deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati.

Quindi, entro il 30 giugno 2018, era in scadenza la comunicazione dei dati relativi ai contratti 2017, termine che come detto è stato prorogato al 20 agosto 2018.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (da 250 euro a 2.000 euro). È prevista la riduzione alla metà della sanzione se la trasmissione dei dati o la correzione degli stessi è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza.

Inoltre, gli intermediari che incassino i canoni o i corrispettivi, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti compensi, sono tenuti a operare una ritenuta del 21% all'atto del pagamento al beneficiario dei canoni o dei corrispettivi stessi.

Il locatore potrà considerare tale ritenuta:

- a titolo di acconto qualora in dichiarazione intenda tassare ordinariamente il canone di locazione (ovviamente questa soluzione interessa i contribuenti che hanno redditi più bassi, ovvero molti oneri da far valere all'interno della propria dichiarazione dei redditi);
- ovvero a titolo d'imposta, se egli ha optato per la cedolare secca.

La comunicazione e la proroga

Con il provvedimento emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate n. 132395 del 12 luglio 2017, sono state definite le modalità attuative degli adempimenti sopra descritti:

- trasmissione dati: gli intermediari devono presentare, attraverso i servizi dell'Agenzia delle entrate, in conformità alle specifiche tecniche che saranno pubblicate, una comunicazione che per ciascun contratto preveda i seguenti dati: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l'importo del corrispettivo lordo e l'indirizzo dell'immobile. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.
- ritenuta d'acconto: l'intermediario che intervenga nel pagamento/incasso del corrispettivo, deve operare la ritenuta del 21% ed è tenuto a versare tale somma entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione, tramite il modello F24; tali soggetti sono peraltro tenuti a dichiarare e certificare i compensi assoggettati a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 4, D.P.R. 322/1998. I soggetti che operano la ritenuta, assolvono l'obbligo di comunicazione dei dati di cui si è detto in precedenza attraverso la certificazione delle ritenute.

Tale comunicazione, come detto, deve essere resa attraverso le specifiche tecniche che l'Agenzia delle entrate ha rilasciato solamente il 12 giugno 2018 (a meno di 20 giorni dalla scadenza prefissata). Pertanto, per consentire ai soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione di usufruire di un congruo termine per l'effettuazione dell'adempimento, esclusivamente per i dati dei contratti conclusi nel 2017 (quindi tale proroga opera solo per quest'anno, visto il ritardo di emanazione delle specifiche tecniche), il termine per la trasmissione dei dati è prorogato. La proroga di 60 giorni dal 12 giugno avrebbe portato la scadenza all'11 agosto; tenuto conto che tale scadenza cadrebbe nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto (sospensione feriale dei termini), il termine viene fissato al 20 agosto 2018.

DAL 1° LUGLIO 2018 DIVIETO DI UTILIZZO DEL CONTANTE PER IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

Dallo scorso 1° luglio 2018 non sarà più consentito, ai datori di lavoro privati e ai committenti, pagare la retribuzione ed i compensi (o loro acconti) in contanti, pena l'applicazione di una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.

È la Legge di Bilancio 2018 a prevedere che dal 1° luglio 2018 sia vietato corrispondere retribuzioni/compensi (o loro anticipi) in contanti ai lavoratori/collaboratori, pena l'applicazione di una sanzione da 1.000 a 5.000 euro. Il fine della norma è quello di contrastare il fenomeno, ancora diffuso in alcune realtà, della corresponsione al lavoratore di una retribuzione inferiore rispetto a quella stabilita dalla contrattazione collettiva di riferimento. L'obbligo di pagamento della retribuzione/compenso (o loro anticipazioni) tramite sistemi tracciabili è stato pertanto introdotto al fine di tutelare i lavoratori/collaboratori. La finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione normativa in base alla quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

9

Ambito applicativo

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro (a prescindere dalla forma giuridica) e i committenti non possono più corrispondere la retribuzione/compenso ai lavoratori (dipendenti, collaboratori e soci di cooperativa), o loro anticipi, per mezzo di denaro contante.

In assenza di chiarimenti, ad oggi non ancora emanati, si ritiene che rientrino tra le somme soggette al pagamento tracciabile, oltre alla retribuzione tabellare prevista dal CCNL di riferimento, le mensilità supplementari, i superminimi e tutti gli importi di natura retributiva previsti dal contratto applicabile al rapporto di lavoro.

Forme di pagamento ammesse

La retribuzione (o il compenso) dovrà essere corrisposta ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro (o committenti), tramite banca/ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento:

- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
 - strumenti di pagamento elettronico;
 - pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
 - emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (per "*comprovato impedimento*" si intende la circostanza
-

in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge/convivente/familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni).

Si fa poi presente che nella **Nota INL n. 4538 del 22 maggio 2018** l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che il divieto in esame si intende violato quando:

- la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle sopra indicate;
- il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento (fattispecie che si verifica, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso).

Di conseguenza, ai fini della contestazione, è necessario verificare non solo che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando i suddetti strumenti ma che lo stesso sia andato a buon fine.

10

Prestazioni coinvolte

Rientrano nel campo di applicazione della norma:

- tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094, cod. civ. (ai sensi del quale "*È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore*"), indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento del rapporto (pertanto, la norma si applica ai contratti a tempo indeterminato e determinato, di lavoro intermittente o apprendistato, etc.);
- i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2222, cod. civ., e
- i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Si ritiene che il suddetto obbligo si estenda anche agli anticipi di cassa corrisposti al lavoratore ad esempio, in occasione di una trasferta anche se su questo punto, come su altre fattispecie analoghe, si attendono gli opportuni chiarimenti ufficiali.

Esclusioni

Il divieto al pagamento in contanti delle retribuzioni non si applica ai rapporti di lavoro:

- instaurati con le P.A. (di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001);
- domestico (di cui alla L. 339/1958) o comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il divieto in esame non si applica, inoltre, ai compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale.

Aspetti sanzionatori

Come già anticipato in premessa, i datori di lavoro/committenti che violano l'obbligo in esame e che, pertanto, effettuano il pagamento delle retribuzioni/compensi utilizzando denaro contante sono soggetti ad una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

In riferimento alla contestazione dell'illecito al trasgressore l'INL ha chiarito che trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. 689/1981 e al D.Lgs. 124/2004 ad eccezione del potere di diffida in quanto si tratta di un illecito non materialmente sanabile.

L'importo della sanzione potrà essere ridotto a 1/3 della misura massima di 5.000 euro, a condizione che il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. Inoltre, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza sarà possibile presentare:

- ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell'INL ovvero
- scritti difensivi.

Va infine ricordato che nel caso la retribuzione/compenso sia superiore a 2.999,99 euro si ritiene trovi applicazione l'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio) che dispone il divieto al trasferimento di denaro contante qualora sia di importo pari o superiore a 3.000 euro, pena una sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro.

In merito al coordinamento tra le due disposizioni sanzionatorie, si attendono puntuali indicazioni ministeriali.

NO DELLA UE AL REVERSE CHARGE NEI RAPPORTI TRA CONSORZIATI E LORO CONSORZI

Come è noto la Legge di Stabilità 2016 ha aggiunto una nuova lettera *a-quater*) al comma 6 dell'articolo 17, D.P.R. 633/1972 al fine assoggettare al regime del *reverse charge* anche le prestazioni effettuate dalle consorziate nei confronti di consorzi che, essendo fornitori della P.A., applicano l'iva in regime di *split payment*.

L'intervento normativo, come anche ribadito in sede parlamentare, persegue l'obiettivo di alleviare gli effetti finanziari prodotti in capo ai fornitori della P.A. a seguito della introduzione del meccanismo noto come "*split payment*" nell'articolo 17-ter del Decreto Iva.

Relativamente a tale disposizione, tuttavia, occorre evidenziare che affinché la stessa possa esplicare efficacia, è necessario che il Consiglio dell'Unione europea autorizzi la misura speciale di deroga di cui all'articolo 395, Direttiva 2006/112/CE, nel quale si afferma che "*il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali*".

Come precisato infatti dall'Agenzia nella circolare n. 20/E/2016, la previsione in commento necessita di una preventiva autorizzazione da parte degli organismi europei, non rientrando fra le operazioni per le quali gli Stati membri possono stabilire, senza alcun limite temporale, che il soggetto tenuto al versamento dell'iva sia il cessionario o il committente in luogo del cedente o prestatore (si veda articolo 199 della Direttiva 2006/112/CE), né fra quelle – a carattere temporaneo – per le quali gli Stati membri possono prevedere l'applicazione del meccanismo del *reverse charge* fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni (si veda l'articolo 199-bis della Direttiva 2006/112/CE).

In attesa di detta autorizzazione la richiamata circolare n. 20/E/2016 aveva precisato che i consorzi, a cui si riferisce la norma in esame, sono unicamente quelli indicati dall'articolo 34, comma 1, D.Lgs. 163/2006, ossia:

- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602, cod. civ..

Secondo l'Agenzia delle entrate debbono, pertanto, ritenersi esclusi dall'ambito applicativo della disposizione in argomento:

- i raggruppamenti temporanei di imprese di cui all'articolo 37, D.Lgs. 163/2006;
- le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009.

A distanza di 2 anni e mezzo dalla introduzione della lettera a-quater) al sesto comma dell'articolo 17, D.P.R. 633/1972 è intervenuta la **Commissione Europea con la Comunicazione n. 484 del 21 giugno 2018** per affermare che *“dal momento che l'Italia non ha dimostrato la necessità della misura di deroga al fine di evitare le frodi o semplificare le procedure per i soggetti passivi e/o per le amministrazioni fiscali a norma dell'articolo 395, Direttiva Iva, la richiesta non soddisfa le condizioni di cui al suddetto articolo”*.

A questo punto il Governo Italiano dovrà decidere se adeguarsi alla posizione espressa dalla Commissione Europea e quindi promuovere le azioni volte alla rimozione della citata previsione normativa oppure presentare nuove argomentazioni a sostegno della necessità di detta misura.

SCADE IL 31 LUGLIO 2018 IL TERMINE PER PRESENTARE LE ISTANZE DI SOSPENSIONE/ALLUNGAMENTO DEI DEBITI DELLE PMI VERSO IL SISTEMA BANCARIO

Scade il 31 luglio 2018 il termine, già prorogato dal comunicato stampa dell'ABI del 13 gennaio 2018 dal precedente termine che era fissato al 31 dicembre 2017, per presentare le istanze di sospensione/allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle pmi verso il sistema bancario. L'Accordo per il Credito firmato il 31 marzo 2015 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali comprende le seguenti 3 iniziative per le pmi:

- "imprese in ripresa" in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;
- "imprese in sviluppo" per il frazionamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
- "imprese e PA" per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A..

In particolare dal 1° luglio 2015 l'iniziativa "Imprese in Ripresa" consente alle pmi operanti in Italia di sospendere per 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui e dei *leasing* immobiliari, ovvero per 6 mesi la quota capitale delle rate dei *leasing* mobiliari, o di allungare il piano di ammortamento dei mutui fino a 4 anni (in tutti i casi solo se i contratti sono stipulati prima del 1° aprile 2015).

Le modalità di richiesta della sospensione o dell'allungamento dei finanziamenti

Requisito oggettivo per accedere all'iniziativa "imprese in ripresa" è che i contratti di finanziamento e di locazione finanziaria siano stati stipulati in data antecedente al 1° aprile 2015 e gli stessi contratti non siano stati oggetto di sospensione/allungamento nell'arco temporale dei 24 mesi precedenti la nuova istanza. Le banche e gli intermediari finanziari valutano l'impresa ai fini dell'accesso a una delle misure citate, verificando la presenza delle condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e si impegnano a non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi.

SOSPENSIONE MUTUI O LEASING

Durante il periodo di sospensione l'impresa pagherà rate di soli interessi o canoni di *leasing* comprendenti solamente la quota interessi, al tasso contrattualmente pattuito. Al termine della sospensione l'impresa riprenderà il piano di ammortamento del contratto originario di mutuo o di locazione finanziaria, che prevederà una scadenza dilazionata del periodo di sospensione goduto. Anche le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario nelle quali sia previsto un piano di rimborso rateale e identificabili le quote capitale e le quote interessi delle singole rate possono essere oggetto della richiesta di sospensione per 12 mesi del pagamento delle quote capitale delle rate. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i contratti di *leasing* operativo nonché le operazioni di locazione finanziaria che non rientrano nell'attività di impresa.

ALLUNGAMENTO MUTUI CHIROGRAFARI O IPOTECARI

I contratti possono essere allungati fino a 3 anni ulteriori rispetto al piano di ammortamento originario per i mutui chirografari e fino a 4 anni per i mutui ipotecari. È consentita alle pmi richiedenti un'altra opzione per fruire dell'allungamento della durata dei contratti: qualora l'impresa avvii entro 12 mesi dall'atto di rinegoziazione processi di effettivo rafforzamento patrimoniale (apporti dei soci o di terzi) o processi di aggregazione volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale.

15

Requisito soggettivo consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturata o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tale condizione riguarda la situazione dell'impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di "moratoria" di un contratto di mutuo o di *leasing* o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario.

L'ABI ha pubblicato sul proprio sito web l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'Accordo per il Credito 2015, ai quali posso essere presentate le istanze

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2015/Banche%20aderenti/Adesioni_Accordo_Credito_2015.pdf

e il modulo utile a presentare la domanda per la sospensione del pagamento della quota capitale dei finanziamenti a medio/lungo termine e dei contratti di locazione finanziaria e per le istanze di allungamento dei finanziamenti

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2015/Modulo_richiesta_benefici_imprese_Accordo2015_.pdf

Le banche e gli intermediari sono tenuti a fornire risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, che va obbligatoriamente protocollata entro il termine del 31 luglio 2018. L'impresa deve dimostrare che la temporanea difficoltà finanziaria non pregiudica la sostenibilità del debito residuo poiché sussistono valide prospettive economiche. A supporto della domanda possono essere richiesti dall'istituto di credito/intermediario finanziario copia dell'ultimo bilancio approvato, bilanci infrannuali, elenco affidamenti, portafoglio ordini, ed ogni altra informazione utile alla banca o all'intermediario finanziario a valutare le prospettive di continuità aziendale della pmi (può essere richiesto anche *un business plan* pluriennale in alcuni casi).

Le agevolazioni contenute nell'Accordo per il Credito 2015 hanno come riferimento principale la sospensione temporanea dei pagamenti delle quote capitale dei mutui passivi ovvero l'allungamento della durata dei finanziamenti chirografari ed ipotecari. Tali operazioni non comportano particolari problematiche dal punto di vista contabile, in quanto si verificherà il pagamento del debito secondo un piano di ammortamento diverso da quello originario (l'impresa dovrà farsi rilasciare copia del nuovo piano di ammortamento).

Le implicazioni operative della sospensione delle quote capitale dei contratti di locazione finanziaria

La moratoria per 12 mesi del pagamento delle quote capitale dei contratti di leasing immobiliari ovvero per 6 mesi delle quote capitale dei contratti di *leasing* mobiliari comporta le seguenti conseguenze:

- durante il periodo di sospensione del pagamento della quota capitale, i canoni di leasing saranno pari agli interessi calcolati sul debito residuo in essere alla data di inizio della moratoria;
- l'esercizio dell'opzione di riscatto sarà postergato del periodo di moratoria;
- le quote capitale previste dal piano di ammortamento originario saranno rimborsate al termine del periodo di moratoria.

La pmi che aderisce alla moratoria di 6 mesi dei *leasing* mobiliari o di 12 mesi dei *leasing* immobiliari si trova a corrispondere nel nuovo arco temporale di durata del contratto un ammontare superiore di canoni rispetto alla situazione di non adesione alla moratoria, pari alla somma degli interessi pagati nel periodo di sospensione.

Il Documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del 16 febbraio 2011 ha illustrato le 3 possibili soluzioni per la rappresentazione contabile della moratoria delle quote capitale dei contratti di locazione finanziaria: solo la soluzione denominata "*Rimodulazione dei canoni di leasing imputati a Conto economico*" è coerente con quanto affermato dal Principio contabile Oic 6 denominato Ristrutturazione del debito ed informativa di bilancio.

La corretta rappresentazione contabile della moratoria dei contratti di locazione finanziaria prevede che a fronte dell'allungamento della durata originaria del contratto e della conseguente variazione del numero e dell'entità dei canoni, l'impresa ridetermini i costi di competenza dell'esercizio interessato dalla sospensione e di quelli degli esercizi successivi, considerando i canoni di leasing ancora dovuti, gli interessi maturati nel periodo di sospensione e la parte residua dell'eventuale maxi-canone iniziale. In tal modo, il conto economico esporrà un costo di competenza lungo tutta la durata effettiva dell'utilità economica del bene strumentale, coprendo

anche il lasso temporale tra la data originaria di riscatto e la nuova data traslata per effetto della moratoria.

Esempio contabile di applicazione della moratoria del contratto di locazione finanziaria

In data 1° gennaio 2015 una pmi operante nel campo dell'automazione industriale ha stipulato un contratto di locazione finanziaria su un macchinario della durata di 5 anni. Il valore corrente del cespite era pari a 120.000 euro. Il contratto prevedeva il versamento anticipato di un maxi-canone pari a 20.000 euro, e il versamento di 20 canoni trimestrali posticipati pari a 5.000 euro cadauno, oltre ad un'opzione per l'esercizio del riscatto del bene da esercitare al termine della durata contrattuale al prezzo di 1.000 euro. Il locatario richiede in data 9 marzo 2018 la sospensione del pagamento delle quote capitale dei canoni di leasing e soddisfacendo i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti la moratoria viene accordata da parte della società di leasing. L'impresa viene ammessa alla moratoria a fare data dal 1° gennaio 2018 (i canoni di leasing aventi scadenza originaria 31/03/2018 e 30/06/2018 vengono addebitati con la sola quota interessi). L'esercizio dell'opzione di riscatto del bene viene postergato dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020.

PIANO DI AMMORTAMENTO ORIGINARIO				
N° rata	Data	Rata	Quota interesse	Quota capitale
	01/01/2015			
0	01/01/2015	20.000		20.000
1	31/03/2015	5.000	1.848	3.152
2	30/06/2015	5.000	1.775	3.225
3	30/09/2015	5.000	1.700	3.300
4	31/12/2015	5.000	1.624	3.376
5	31/03/2016	5.000	1.546	3.454
6	30/06/2016	5.000	1.466	3.534
7	30/09/2016	5.000	1.385	3.615
8	31/12/2016	5.000	1.301	3.699
9	31/03/2017	5.000	1.216	3.784
10	30/06/2017	5.000	1.128	3.872
11	30/09/2017	5.000	1.039	3.961
12	31/12/2017	5.000	948	4.052
13	31/03/2018	5.000	854	4.146
14	30/06/2018	5.000	758	4.242
15	30/09/2018	5.000	660	4.340
16	31/12/2018	5.000	560	4.440
17	31/03/2019	5.000	458	4.542
18	30/06/2019	5.000	353	4.647
19	30/09/2019	5.000	245	4.755
20	31/12/2019	5.000	135	4.865
TOTALI		120.000	21.000	99.000
Riscatto	31/12/2019	1.000		1.000
TOTALI		121.000	21.000	100.000

PIANO DI AMMORTAMENTO POST MORATORIA				
N° rata	Data	Rata	Quota interesse	Quota capitale
0	01/01/2015			
0	01/01/2015	20.000		20.000
1	31/03/2015	5.000	1.848	3.152
2	30/06/2015	5.000	1.775	3.225
3	30/09/2015	5.000	1.700	3.300
4	31/12/2015	5.000	1.624	3.376
5	31/03/2016	5.000	1.546	3.454
6	30/06/2016	5.000	1.466	3.534
7	30/09/2016	5.000	1.385	3.615
8	31/12/2016	5.000	1.301	3.699
9	31/03/2017	5.000	1.216	3.784
10	30/06/2017	5.000	1.128	3.872
11	30/09/2017	5.000	1.039	3.961
12	31/12/2017	5.000	948	4.052
13	31/03/2018	854	854	0
14	30/06/2018	854	854	0
15	30/09/2018	5.000	854	4.146
16	31/12/2018	5.000	758	4.242
17	31/03/2019	5.000	660	4.340
18	30/06/2019	5.000	560	4.440
19	30/09/2019	5.000	458	4.542
20	31/12/2019	5.000	353	4.647
21	31/03/2020	5.000	245	4.755
22	30/06/2020	5.000	135	4.865
TOTALI		121.708	22.708	99.000
Riscatto	30/06/2020	1.000		1.000
TOTALI		122.708	22.708	100.000

In data 31 marzo 2018 e 30 giugno 2018 il locatario contabilizza i canoni di *leasing* versati che corrispondono agli interessi maturati sul debito residuo alla data di inizio della moratoria (854 euro per ciascuna delle 2 rate). Riguardo gli effetti sul Conto economico, il totale degli importi ancora dovuti dal locatario alla società di leasing alla data del 1° gennaio 2018 (pari a 41.708 euro) deve essere ripartito *pro-rata temporis* lungo la durata residua prolungata fino al 30 giugno 2020. Tale trattamento contabile si deve applicare anche alla quota di maxi-canone non ancora “spesato” alla data del 1° gennaio 2018 pari a 8.000 euro (cioè pari al maxi-canone iniziale di 20.000 meno la quota “spesata” con la tecnica dei risconti attivi negli esercizi 2015, 2016 e 2017 pari a 4.000 euro per ciascuna annualità).

Il nuovo canone di competenza annuale dal 1° gennaio 2018 va calcolato rapportando la somma dei canoni da pagare dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2020 (41.708/2,5), diventando di 16.683,20 euro e il maxi-canone residuo di competenza annuale va calcolato con lo stesso criterio (8.000/2,5), diventando di 3.200 euro. Il costo di competenza degli esercizi 2018 e 2019 diventa pertanto di

19.883,20 euro mentre il costo di competenza dell'esercizio 2020 (escludendo il riscatto) diventa di 9.941,60 euro.

In caso di utilizzo dello stesso conto contabile per la contabilizzazione del maxi-canone e dei canoni trimestrali di *leasing* ("Canoni di *leasing* macchinario"), alla data del 31 dicembre 2018 sarà necessario iscrivere un rateo passivo di 4.975,20 euro e il risconto attivo del maxi-canone di 4.800 euro per allineare il costo di competenza pari a 19.883,20 euro all'importo risultante dal mastro contabile di 19.708 euro (dato dai canoni pagati nel 2018 più il giroconto del maxi-canone di 8.000 euro). Con lo stesso criterio derivante dal raffronto tra la quota derivante dal mastro contabile e la quota di competenza annuale andranno gestite anche le scritture di competenza degli esercizi 2019 e 2020.

OCCHIO ALLE SCADENZE

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2018

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d'esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2018.

20

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2017 E PRIMO ACCONTO 2018	
Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	2 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	20 agosto
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio	
1° rata	2 luglio
2° rata con interesse dello 0,31	31 luglio
3° rata con interesse dello 0,64	31 agosto
4° rata con interesse dello 0,97	1° ottobre
5° rata con interesse dello 1,30	31 ottobre
6° rata con interesse dello 1,63	30 novembre
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto	
1° rata	20 agosto
2° rata con interesse dello 0,11	31 agosto
3° rata con interesse dello 0,44	1° ottobre
4° rata con interesse dello 0,77	31 ottobre
5° rata con interesse dello 1,10	30 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	2 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	20 agosto

Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio	
1° rata	2 luglio
2° rata con interesse dello 0,16	16 luglio
3° rata con interesse dello 0,49	20 agosto
4° rata con interesse dello 0,82	17 settembre
5° rata con interesse dello 1,15	16 ottobre
6° rata con interesse dello 1,48	16 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto	
1° rata	20 agosto
2° rata	20 agosto
3° rata con interesse dello 0,33	17 settembre
4° rata con interesse dello 0,66	16 ottobre
5° rata con interesse dello 0,99	16 novembre
Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir	
senza maggiorazione	2 luglio
con maggiorazione	20 agosto
Società di capitale – senza maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	2 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 luglio
Bilancio non approvato	31 luglio
Società di capitale – con maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	20 agosto
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 agosto
Bilancio non approvato	31 agosto
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018	
Per tutti	30 novembre

SCADENZE FISSE	
16 luglio	Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.
	Versamento Iva annuale – V rata Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2017, risultante

	<p>dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la quinta rata.</p> <p>Versamento dei contributi Inps</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte</p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Versamento ritenute da parte condomini</p> <p>Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE - Versamento imposta</p> <p>Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p>
<p>19 luglio</p>	<p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</p> <p>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 18 giugno.</p>
<p>20 luglio</p>	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai</p> <p>Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p> <p>Dichiarazione Moss</p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della Dichiarazione Iva Moss attraverso il Portale Moss relativamente al secondo trimestre 2018.</p>

<p>25 luglio</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. I mensili devono anche presentare in medesima data, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.</p>
<p>31 luglio</p>	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.</p> <p>Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al secondo trimestre 2018 (Modello TR).</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° luglio 2018.</p> <p>Bonus autotrasportatori Scade oggi il termine per gli esercenti l'attività di autotrasporto merci in conto proprio o per conto terzi, per presentare apposita istanza al fine di beneficiare di apposita agevolazione sulla spesa di gasolio uso autotrazione utilizzato per il rifornimento di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate nel trimestre precedente.</p> <p>Voluntary disclosure Scade oggi il termine di presentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'istanza per la richiesta di regolarizzazione per le attività e le somme detenute all'estero, - della pec contenente la relazione accompagnatoria. <p>Scadenza versamento rottamazione bis 2018 Scade oggi il termine, per coloro che hanno partecipato alla prima rottamazione ma ne sono stati esclusi perché non hanno pagato le rate successive e hanno versato entro il 31 marzo le rate omesse, il termine per il versamento dell'importo condonato oltre interessi.</p> <p>Scadenza versamento rottamazione ruoli dal 2000 al 2017 Scade oggi il termine, per coloro che hanno definito entro lo scorso 21/4 ruoli affidati</p>

	<p>all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016 il pagamento della quarta rata.</p> <p>Scade sempre oggi per coloro che hanno definito ruoli affidati all'agente della riscossione entro il 30/9/2017 il pagamento del saldo o prima rata del dovuto.</p>
<p>15 agosto</p>	<p>Registrazioni contabili</p> <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita</p> <p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>